

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (***nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario***). (12G0117)

Titolo IV

Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali

Art. 20.

Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalita' e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.
4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000 (***n. 318,***), incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.